

## 12. POLIZZE ASSICURATIVE ACCESSORIE A CONTRATTI DI FINANZIAMENTO EROGATI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

### 12.1. I soggetti che svolgono attività di intermediazione assicurativa in via accessoria ad un'altra attività professionale principale, distribuendo polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento erogati per l'acquisto di beni e servizi, sono tenuti ad iscriversi nel registro e, nel caso affermativo, con quali modalità sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni del Regolamento stesso?

Ai sensi del Regolamento è qualificata come attività di intermediazione assicurativa quella di cui all'art. 2, lett. d), del Regolamento medesimo anche quando abbia ad oggetto coperture assicurative abbinata alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, forniti a titolo di attività principale.

Nel caso in cui tale attività di intermediazione assicurativa sia esercitata in via complementare rispetto ad un'altra attività professionale principale all'interno degli esercizi commerciali in cui i beni o servizi sono acquistati ed abbia ad oggetto polizze collegate ad operazioni di finanziamento si ritiene che l'adeguamento alle disposizioni del Regolamento possa realizzarsi con le modalità di seguito esposte.

Con riferimento agli obblighi di iscrizione previsti dal Regolamento, è da premettere che essi non riguardano coloro che, nella qualità di commessi ai sensi dell'art. 2210 c.c., offrano, all'interno di esercizi commerciali in cui i beni o i servizi sono acquistati e sulla base di convenzioni stipulate con una compagnia di assicurazioni, coperture assicurative accessorie a detti beni o servizi e tipiche dei contratti di credito al consumo. Ciò considerato che costoro ordinariamente svolgono mansioni ritenute dalla giurisprudenza meramente esecutive e prive di contenuto negoziale.

Dovranno essere invece iscritti nella sezione E del registro, in quanto collaboratori di intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D, gli addetti all'attività di intermediazione assicurativa all'interno dei singoli punti di vendita, muniti di procura institoria che ne definisca lo *status*, assoggettandoli alla responsabilità dell'intermediario committente.

In questi casi, per quanto concerne l'informativa precontrattuale da fornire all'acquirente – consumatore, ai sensi dell'art. 49, comma 4 del Regolamento, l'intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D dovrà predisporre e l'addetto all'attività di intermediazione nel punto vendita distribuire ai commessi, una nota sinteticamente illustrativa delle caratteristiche della copertura assicurativa accessoria al bene o servizio offerto al cliente, in modo che quest'ultimo, ricevendola in consegna, possa averne conoscenza in fase prenegoziale.

La nota illustrativa da mettere a disposizione del cliente dovrà riguardare unicamente le predette coperture, restando inteso che ogni ulteriore e più approfondita informazione potrà essere fornita esclusivamente dall'addetto all'attività di intermediazione all'interno del punto vendita, in quanto iscritto nel registro, coperto dalla responsabilità patrimoniale dell'intermediario iscritto nella sezione D di cui è collaboratore e tenuto agli obblighi di formazione e di aggiornamento professionale.

Resta inteso che ai clienti, oltre all'informativa circa la sussistenza del tipo di copertura abbinata al finanziamento, va consegnata la documentazione di cui al comma 2 dell'art. 49 del Regolamento, del cui rilascio gli stessi clienti dovranno fornire attestazione ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

Il responsabile iscritto nella sezione E del registro, inoltre, attraverso la sua presenza nel punto vendita ove i commessi operano, dovrà garantirne l'operato, rispondendo della loro correttezza secondo i principi generali. Dell'assunzione di responsabilità è predisposta e conservata adeguata formalizzazione.

La menzionata ricostruzione attiene a coperture assicurative intese a garantire al finanziatore il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità, disoccupazione

dell'acquirente – consumatore, furto o perdita di strumenti di pagamento connessi ad operazioni di credito al consumo, ovvero ad altre coperture la cui accessorialità rispetto al credito sia attestata da apposite clausole di vincolo a favore del finanziatore o dalla designazione di quest'ultimo quale beneficiario della prestazione assicurativa.

La soluzione sopra illustrata può valere anche nel caso di offerta di coperture assicurative accessorie all'erogazione di mutui per l'acquisto di immobili, che assicurino la preservazione del valore economico del bene acquistato o prevedano coperture assicurative riferite al mutuatario che abbiano la finalità di garantire il recupero del credito; ciò sempre a condizione che l'attività di intermediazione assicurativa venga svolta da un soggetto specificamente individuato come responsabile dell'attività intermediativa, dovendo lo stesso conseguentemente iscriversi nella sezione E del registro quale collaboratore dell'intermediario di cui alla sezioni A, B o D con i connessi obblighi di legge (formazione professionale, responsabilità patrimoniale dell'intermediario).

Resta ferma la facoltà di questo soggetto di avvalersi, nei limiti sopra precisati, di commessi o ausiliari.

Quanto al requisito della professionalità necessario ai fini dell'iscrizione nella sezione E del registro, è possibile che i soggetti individuati come responsabili dell'intermediazione assicurativa nei singoli punti di vendita o di erogazione abbiano di fatto svolto tale attività, anche nelle forme di cui all'art. 3, comma 3, in epoca precedente all'entrata in vigore del Regolamento e, dunque, che soddisfino sul piano sostanziale la previsione dell'art. 70, per aver maturato la specifica esperienza nei 12 mesi antecedenti l'entrata in vigore del citato art. 70. Trattandosi di valutazione da effettuare in concreto, il possesso del requisito in parola può attestarsi unicamente attraverso una apposita dichiarazione dell'intermediario iscritto nella sezione D del registro con il quale l'intermediario collabora.